

CONTRATTO CONCORSO SUGLI ONERI DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

tra

4U S.r.l. con sede legale in via G. Leopardi, 7, 20123 Milano, partita IVA 10557150967, (il "**Committente**"), in persona del presidente Nicola Redi, munito dei necessari poteri

e

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni 33, partita IVA 01131710376 ("**UNIBO**"), rappresentata dal rappresentante legale Prof. Francesco Ubertini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (il "**Dipartimento UNIBO**") con sede in Viale Fanin 40, Bologna, rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Molari

e

Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, Via Duomo 6, partita IVA 01943490027 ("**UPO**"), rappresentata dal rappresentante legale Prof. Gian Carlo Avanzi, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (il "**Dipartimento UPO**") con sede in via Teresa Michel 11, rappresentato dal Direttore Prof. Leonardo Marchese

per lo sviluppo delle attività di ricerca aventi ad oggetto "Utilizzo di silice mesoporosa organofunZIONALIZZATA per la rimozione di idrocarburi di oli minerali da cellulosa e acque industriali di processi produttivi della carta" al momento sotto la responsabilità scientifica dei Prof. Ilaria Braschi di UNIBO e Prof. Chiara Bisio di UPO (il "**Progetto**", come successivamente definito) e pertanto intende finanziare tali attività attraverso l'erogazione di una somma a titolo di concorso sugli oneri dell'attività di ricerca alle condizioni nel seguito riportate

(UNIBO e UPO sono di seguito congiuntamente definiti gli "**Enti di Ricerca**". Gli Enti di Ricerca e il Committente sono di seguito congiuntamente definiti le "**Parti**" e, singolarmente, ciascuno una "**Parte**")

PREMESSE

- A. Il Committente è una società veicolo costituita da Vertis SGR S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo n. 17 – 80122, Napoli (NA), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05707511217, iscritta all'albo delle società di gestione del risparmio al numero 110 della sezione "gestori di fondi d'investimento alternativi", in qualità di gestore del fondo chiuso Vertis Venture 3 Technology Transfer, ("**Vertis**") ed opera nel settore del trasferimento tecnologico, in particolare investendo in progetti di ricerca nati dalla proprietà intellettuale di università ed altri organismi di ricerca pubblici e privati.
- B. In particolare, Vertis è interessata ad investire, tramite il Committente, in progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori conosciuti quali "Priorità Horizon 2020" di cui al Reg. UE 1291/13, che siano nella loro fase iniziale (indicativamente con *Technology Readiness Level 3*), antecedente alla verifica degli sbocchi tecnologici e commerciali dei relativi progetti.

Gli Enti di Ricerca intendono condurre un progetto di ricerca, supervisionato dai Ricercatori (come di seguito definito), denominato "Re-paper" avente ad oggetto "Utilizzo di silice mesoporosa organofunZIONALIZZATA per la rimozione di idrocarburi di oli minerali da cellulosa e acque industriali di processi produttivi della carta" come meglio descritto nel Piano di Progetto (il "**Progetto**"), il quale risponde alle caratteristiche di cui alla precedente lettera B ricercate dal Committente.

- C. L'investimento del Committente nel Progetto è supportato da InnovFin Equity, con il sostegno

finanziario dell'Unione Europea ai sensi degli Strumenti Finanziari "Horizon 2020" e il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici ("EFSI") istituito nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa. Lo scopo del EFSI è di sostenere il finanziamento e l'attuazione degli investimenti produttivi nell'Unione Europea e garantire un maggiore accesso ai finanziamenti.

- D. Con il presente accordo (l'"**Accordo**"), le Parti intendono regolare l'erogazione di risorse finanziarie da parte del Committente in favore degli Enti di Ricerca per supportare il Progetto, nonché la gestione dei relativi Diritti di Proprietà Intellettuale e gli impegni degli Enti di Ricerca, a seconda dell'esito del Proof of Concept (come di seguito definito).

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le Parti del presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I **– DISPOSIZIONI PRELIMINARI –**

1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno – quando indicati con le lettere iniziali maiuscole – il significato specificato nel presente Articolo 1:

"Accordo"	ha il significato di cui alla Premessa E.
"Affiliata"	quando utilizzato con riferimento a una determinata Persona, indica: (i) qualsiasi Persona che, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari Controlli, sia Controllato da o sottoposto a comune Controllo con la Persona specificata; (ii) se la Persona specificata è un fondo di investimento, qualsiasi Persona gestita dalla stessa società di gestione che gestisce tale Persona determinato o una delle sue Affiliate.
"Allegati"	come definiti all'Articolo 3.
"Articoli"	indica gli articoli del presente Accordo.
"Autorità"	indica qualsiasi ente che svolga funzioni legislative, giudiziarie, amministrative (ivi incluse le autorità indipendenti quali le autorità <i>antitrust</i> e gli istituti previdenziali), esecutive o arbitrali, sia esso italiano, straniero, comunitario o internazionale, privato o pubblico, statale, regionale, provinciale, comunale o locale, nonché qualunque suo funzionario, membro, apparato, ufficio od organo.
"Autorizzazione"	indica qualunque atto, provvedimento, attività e comportamento di qualunque Autorità avente natura, contenuto o effetto autorizzatorio, concessorio, abilitativo, facoltizzante o legittimante in genere, comunque denominati o descritti, ivi inclusi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – qualunque approvazione, autorizzazione, concessione, certificato (compresi i certificati energetici e i certificati prevenzione incendi), licenza, nulla-osta, permesso, accordo-quadro, deliberazione, verbale, certificazione, dichiarazione o attestato di conformità, iscrizione, registrazione, notificazione, comunicazione, deposito e assenso.
"Background IP"	indica tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale esistenti alla data di stipulazione del presente Accordo.

“Collaboratori”	indica, con riferimento a una Persona, tutte le Persone che abbiano con essa rapporti di lavoro autonomo (ivi incluso, senza limitazione, i titolari di assegni di ricerca), anche di carattere occasionale, ivi inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto, i prestatori d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, gli agenti, i procacciatori d’affari, i prestatori di lavoro occasionale e accessorio, i prestatori di lavoro somministrati dalle agenzie del lavoro e i membri degli organi sociali.
“Committente”	ha il significato di cui all’Epigrafe.
“Comunicazione Proof of Concept”	ha il significato di cui al Paragrafo 5.5.
“Concorso Oneri”	ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
“Contratto di Licenza”	ha il significato di cui al Paragrafo 5.5.1(i).
“Controllo”	ha il significato di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; ai termini “Controllante” , “Controllata” , sarà attribuito un significato coerente con quello di Controllo.
“Dipendenti”	indica, con riferimento a una Persona, tutti i prestatori di lavoro coordinato da detta Persona prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di detta Persona indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla durata del rapporto e dalla categoria di inquadramento, ivi inclusi i lavoratori con contratti di tipo formativo, quelli a tempo parziale e quelli a termine.
“Diritti di Proprietà Intellettuale”	indica qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale relativo al Progetto che sia registrabile o meno, registrato o meno, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi marchio, brevetto per invenzione, brevetto per modello di utilità, nome a dominio, software, diritti sui database, topografie dei prodotti a semiconduttori, know-how, informazione riservata tecnica o commerciale, denominazione o ragione sociale, disegno, modello.
“Dipartimenti”	indica congiuntamente Dipartimento UNIBO e Dipartimento UPO;
“Divulgazioni Scientifiche”	indica qualsiasi articolo o pubblicazione di carattere scientifico avente scopo divulgativo, pubblicati su riviste accademiche, nonché qualsiasi presentazione a eventi, conferenze, congressi, convegni accademici o scientifici, avente ad oggetto il Background IP o il Foreground IP o Informazioni Riservate;
“Enti di Ricerca”	Ha il significato di cui all’Epigrafe.
“Foreground IP”	indica tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale venuti ad esistenza successivamente alla data di stipulazione del presente Accordo e generati nel contesto del presente Accordo.
“Giorno Lavorativo”	indica ciascun giorno di calendario, fatta eccezione per: (a) i sabati e le domeniche e (b) gli altri giorni in cui gli istituti di credito non sono aperti al

Commento [MN1]: Riformulerei così, sostituendo subordinato con coordinato. Può andare bene?

pubblico a Milano (MI).

“Legge”

indica qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, convenzione, ordine, ordinanza, uso, altra fonte di diritto o Provvedimento, sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, locale, straniero, internazionale o comunitario.

“Informazioni Riservate”

indica tutte le informazioni relative al Progetto, al presente Accordo, o rivelate (in qualsiasi modo, fermo restando che in caso di trasmissione orale la parte rivelatrice dovrà comunicare, anche successivamente, per iscritto la natura confidenziale di tale informazione) in occasione della sottoscrizione o dell'esecuzione dello stesso, nonché le informazioni protette, i segreti commerciali o materiali, brevettabili o meno, brevettati o meno, in forma tangibile o intangibile, qualificati o meno come riservati, inclusi, ma non limitati a, ideazioni, invenzioni, sviluppi, miglioramenti, tecniche, procedimenti, software, know-how, relazioni, elaborati di ricerca, riunioni di lavoro, dati tecnici e altri dati; la Parte che riceve tali informazioni, in relazione ad esse, diventa **“Parte Ricevente”**.

“Investimenti Totali in Newco”

Indica (a) qualsiasi importo versato dal Committente a favore di Newco (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il conferimento necessario per sottoscrivere il capitale sociale di Newco ed ogni eventuale aumento di capitale, ivi incluso qualsiasi somma versata a titolo di sovrapprezzo, qualsiasi versamento a fondo perduto, a copertura perdite, in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, qualsiasi somma versata a titolo di finanziamento soci) incluso qualsiasi importo previsto dal presente Accordo, nonché (b) qualsiasi esborso e versamento effettuato dal Committente anche precedentemente alla costituzione di Newco e destinato allo sviluppo del Progetto (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concorso Oneri e ogni altro versamento in favore dell'Ente di Ricerca ai sensi del presente Accordo).

“Newco”

indica la società eventualmente costituita e partecipata dal Committente, da UNIBO direttamente o indirettamente e dai Ricercatori UNIBO (nonché da eventuali soggetti terzi) al fine di valorizzare la proprietà intellettuale derivante dalla realizzazione del Progetto.

“Operazione”

indica la realizzazione del Progetto, con il supporto finanziario del Committente, con l'obiettivo che, in caso di esito positivo del Proof of Concept, sia costituita Newco al fine di valorizzare la proprietà intellettuale derivante dalla realizzazione del Progetto.

“Paragrafi”

indica i paragrafi degli Articoli del presente Accordo.

“Persona”

indica qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, e Autorità.

“Piano di Progetto”

Indica il programma di ricerca e sviluppo relativo al Progetto finanziato dal Concorso Oneri e qui allegato come Allegato A.

“Premesse”

indica le premesse del presente Accordo.

“Procedimento”	indica qualsivoglia processo, giudizio, procedimento giudiziario, extra-giudiziario, amministrativo o arbitrato pendente dinanzi a qualsivoglia Autorità ovvero qualsivoglia ispezione, istruttoria, indagine e/o accertamento di qualsivoglia natura condotti da qualsiasi Autorità (ivi inclusi quelli di natura civile, penale, amministrativa, fiscale, previdenziale e giuslavoristica).
“Progetto”	ha il significato di cui alla lettera C delle Premesse.
“Proof of Concept”	indica la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dal Progetto, secondo i criteri previsti nel Piano di Progetto stesso, come meglio dettagliato al Paragrafo 5.3.
“Provvedimento”	indica qualunque sentenza, ordine, ordinanza, decreto, decisione, giudizio, parere, direttiva, lodo, ingiunzione, accertamento, avviso di liquidazione o altro provvedimento di qualsiasi Autorità.
“Regolamento Interno”	indica i regolamenti generali degli Enti di Ricerca, nonché il “Regolamento delle prestazioni conto terzi” per attività in collaborazione o in conto terzi degli Enti di Ricerca, e gli altri regolamenti degli Enti di Ricerca applicabili, a seconda del caso.
“Ricercatori UNIBO”	Indica, collettivamente, Ilaria Braschi (cittadina italiana, nata a Cesena (FC) il 26/11/1966, residente in Bologna (BO), codice fiscale BRSLR166S66C573J); ed Enrico Buscaroli (cittadino italiano, nato a Bologna il 16/08/1988, residente in Castenaso (BO), codice fiscale BSCNRC88M16A944L)
“Ricercatori UPO”	Indica, collettivamente, Chiara Bisio (cittadina italiana, nata a Voghera (PV) il 01/08/1975, residente in Castelnuovo Scrivia (AL), codice fiscale BSICHR75M41M109U); Leonardo Marchese (cittadino italiano, nato a Stigliano (MT) il 01/08/1960, residente in Grugliasco (TO), codice fiscale MRCLRD60R01I954Y);
“Ricercatori”	Indica, collettivamente, i Ricercatori UNIBO e i Ricercatori UPO;
“Ritorno Finanziario”	La somma delle seguenti voci: (i) l’importo del corrispettivo pagato al Committente per la cessione della propria partecipazione in Newco; (ii) l’ammontare dei debiti da finanziamento soci rimborsati da Newco al Committente, inclusi i relativi interessi; e (iii) l’ammontare dei dividendi distribuiti da Newco al Committente.
“Titoli”	indica i titoli del presente Accordo.
“Titoli IP”	indica qualsiasi titolo amministrativo astrattamente idoneo a proteggere, in qualsiasi giurisdizione, i Diritti di Proprietà Intellettuale, inclusa la registrazione di software in Italia presso la SIAE o protezione omologa in altra giurisdizione.
“Vertis”	identificato di cui alla lettera A delle Premesse.

2. Regole interpretative

Nel presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

- (i) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni;
- (ii) il riferimento a qualsiasi contratto o documento si intende fatto anche a tutte le sue premesse e a tutti i suoi allegati, nonché alle sue eventuali modifiche (in particolare, qualsiasi riferimento al presente Accordo comprende il riferimento alle Premesse e agli Allegati, che ne sono parte integrante ed essenziale e costituiscono altrettanti patti tra le Parti);
- (iii) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché a ogni Provvedimento attuativo della medesima;
- (iv) i termini previsti nel presente Accordo devono essere computati ai sensi dell'articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione contenuta nell'Articolo 1;
- (v) le espressioni "ivi incluso", "inclusivo di", "compreso" e simili devono essere interpretate in senso meramente esemplificativo e non esaustivo;

3. Allegati

Sono allegati al presente Accordo, debitamente siglati per identificazione, i seguenti documenti (gli "Allegati"):

<u>Allegato A</u>	Piano di Progetto
<u>Allegato B</u>	Contratto di Licenza
<u>Allegato C</u>	Contratto per la gestione della proprietà intellettuale sottoscritto tra gli Enti di Ricerca e Innovhub

TITOLO II – CONCORSO ONERI –

4. Concorso sugli oneri dell'attività di ricerca in relazione al Progetto

- 4.1. Il Committente intende concorrere al sostenimento degli oneri degli Enti di Ricerca per lo sviluppo delle attività di ricerca relative al Progetto, al momento sotto la responsabilità scientifica dei Ricercatori, e, pertanto, finanzia tali attività attraverso l'erogazione di una somma complessiva pari a Euro 50.000,00 + IVA di Legge a titolo di concorso sugli oneri di tale attività di ricerca, alle condizioni nel seguito riportate (il "Concorso Oneri").
- 4.2. L'importo versato dal Committente ai Dipartimenti a titolo di Concorso Oneri è da considerarsi esaustivo a fronte di tutti gli impegni assunti dagli Enti di Ricerca ai sensi del presente Accordo. In particolare, il Concorso Oneri verrà erogato per una somma pari a Euro 25.000 + IVA di Legge al Dipartimento UNIBO e per una somma pari a Euro 25.000 + IVA di Legge al Dipartimento UPO.
- 4.3. Entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura elettronica da parte dei Dipartimenti, il Committente verserà il Concorso Oneri a favore dei Dipartimenti sui conti correnti bancari indicati sui medesimi avvisi di pagamento. Il pagamento del Concorso Oneri dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dei Dipartimenti sui conti correnti indicati in fattura.
- 4.4. Il Concorso Oneri dovrà essere utilizzato dagli Enti di Ricerca esclusivamente e integralmente al fine di finanziare il Progetto (salvo che per le ritenute amministrative applicabili e concordate tra le Parti), in conformità ai propri Regolamenti Interni e al Piano di Progetto.

- 4.5. Gli Enti di Ricerca si impegnano inoltre a fare sì che:
- (a) Responsabili del Progetto – nonché referenti degli Enti di Ricerca per i rapporti con il Committente inerenti al presente Accordo – saranno Ilaria Braschi e Chiara Bisio, i quali saranno incaricati dagli Enti di Ricerca della supervisione del Progetto e del Concorso Oneri;
 - (b) il Progetto sia condotto in conformità al Piano di Progetto, come meglio previsto ai sensi dell'Articolo 5 che segue;
 - (c) il Committente sia citato quale finanziatore nelle eventuali pubblicazioni relative al Progetto, previa autorizzazione scritta del Committente.
- 4.6. Il Committente indica Nicola Redi (nicola@venturefactory.tech) quale referente aziendale per i rapporti con gli Enti di Ricerca.
- 4.7. Resta inteso che gli Enti di Ricerca saranno liberi di mettere a disposizione del Progetto, con mezzi propri, risorse finanziarie ulteriori al Concorso Oneri, a condizione che nessuna delle previsioni del presente Accordo sia pregiudicata.
- 4.8. Il presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare, per qualsiasi ragione (ivi incluso per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura), alcun segno distintivo di un'altra Parte, salvo il preventivo consenso scritto della Parte interessata (che non potrà essere irragionevolmente negato).
- 4.9. Ai fini dell'esecuzione del Progetto in conformità al Piano di Progetto, i Dipartimenti, sotto la responsabilità scientifica di Ilaria Braschi e Chiara Bisio, potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito del Piano di Progetto. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008. **Dipartimenti, per lo svolgimento di attività connesse all'esecuzione del Piano di Ricerca, potranno stipulare n. 1 contratto di collaborazione alla ricerca per l'attribuzione di assegno di ricerca della durata di mesi 12, per un importo pari a € 24.000 annui, sottoscritto e regolato in conformità a quanto previsto dalla normativa degli Enti di Ricerca.**

Commento [jf2]: check

5. Piano di Progetto e Proof of Concept

- 5.1. Gli Enti di Ricerca, tramite i Ricercatori, si impegnano a dare esecuzione al Progetto in conformità al Piano di Progetto, rispettando puntualmente le scadenze e ogni altra disposizione ivi prevista.
- 5.2. Entro il quinto Giorno Lavorativo successivo a (a) la scadenza di ciascun trimestre ovvero (b) il raggiungimento di ogni *milestone* (come previsto dal Piano di Progetto), gli Enti di Ricerca trasmetteranno al Committente una relazione di aggiornamento scritta relativa al Progetto, elaborata dai Ricercatori, che dovrà contenere ogni informazione utile affinché il Committente sia puntualmente informato circa lo stato di avanzamento del Progetto e, in ogni caso, (i) la sintesi delle attività svolte a partire dalla data di riferimento della relazione precedente, (ii) ogni nuovo risultato raggiunto rispetto alla relazione precedente, (iii) qualsiasi scostamento rispetto alle scadenze e alle *milestone* previste dal

Piano di Progetto, nonché (iv) qualsiasi altra informazione circa il Progetto che possa essere richiesta da parte del Committente.

- 5.3. Entro il 30° giorno successivo al termine previsto dal Piano di Progetto per il completamento dell'ultima *milestone* del Progetto – ovvero entro il diverso termine che il Committente potrà stabilire – il Committente verificherà, seguendo le modalità operative che riterrà più opportune (ma comunque senza costi od oneri ulteriori per gli Enti di Ricerca), il raggiungimento dei risultati attesi dal Progetto secondo i criteri previsti nel Piano di Progetto stesso (“**Proof of Concept**”), avuto riguardo, tra gli altri, ai seguenti aspetti (come eventualmente meglio dettagliati nel Piano di Progetto):
- (a) lo stato di avanzamento generale del Progetto;
 - (b) la ricognizione dell'eventuale *Foreground IP*;
 - (c) i prevedibili utilizzi commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale esistenti alla data del *Proof of Concept*;
 - (d) la possibilità di valorizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale, tramite la conclusione di accordi di licenza d'uso degli stessi;
 - (e) la valutazione prognostica dello stato di avanzamento del Progetto in caso di prosecuzione delle relative attività di ricerca e sviluppo.
- 5.4. L'esito delle verifiche del *Proof of Concept*, che sarà determinato dal Committente nel suo insindacabile giudizio, potrà essere uno dei seguenti:
- (a) *Successo del Proof of Concept e costituzione immediata di Newco*. Nel caso in cui il Committente decreti il successo del *Proof of Concept*, il medesimo Committente avrà la facoltà di mettere a disposizione del Progetto ulteriori risorse finanziarie, nella misura determinata dal Committente nel suo insindacabile giudizio, tramite la costituzione di *Newco*, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 5.5.1 del presente Accordo. Gli Enti di Ricerca si impegnano sin d'ora a fare sì che ogni documento, materiale, ricerca, informazione relativi al Progetto nonché ogni Diritto di Proprietà Intellettuale sia messo a disposizione di *Newco* al fine di proseguire il Progetto, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 5.5.1 del presente Accordo.
 - (b) *Estensione del Proof of Concept*. Nel caso in cui il Committente ritenga opportuna un'estensione del *Proof of Concept* e non intenda costituire *Newco* come previsto dalla precedente lettera (a), il Committente avrà la facoltà di – e gli Enti di Ricerca si impegnano sin d'ora a – fare sì che lo sviluppo del Progetto prosegua, sostanzialmente ai medesimi termini e condizioni di cui all'Articolo 4 ed in conformità al nuovo piano di Progetto che sarà elaborato dagli Enti di Ricerca e dai Ricercatori (che si impegnano a tal fine) e soggetto all'approvazione del Committente. In tale caso, il Committente verserà agli Enti di Ricerca un ulteriore Concorso Oneri, nella misura concordata fra il Committente e gli Enti di Ricerca, da destinarsi allo sviluppo del Progetto, sotto la supervisione dei Ricercatori, ed il Progetto proseguirà per l'ulteriore periodo di tempo determinato dal nuovo piano di Progetto. Entro il termine previsto dal nuovo piano di Progetto, il Committente procederà ad una nuova verifica del *Proof of Concept* e le previsioni del presente Paragrafo 5.4 si applicheranno nuovamente, *mutatis mutandis*, fermo in ogni caso quanto le Parti potranno diversamente concordare per iscritto.
 - (c) *Abbandono del Proof of Concept*. Nel caso in cui il Committente dichiari di non aver più alcun interesse ad investire o supportare ulteriormente il Progetto, per qualsiasi ragione nella propria esclusiva discrezionalità, il Committente sarà libero di cessare qualsiasi forma di supporto al Progetto. Per sola chiarezza, resta inteso che, in tal caso, nulla sarà dovuto da parte degli Enti di Ricerca né da parte del Committente (restando inteso, per chiarezza, che il Concorso Oneri non dovrà essere restituito) e gli Enti di Ricerca riacquisiranno pieni diritti di disporre e sfruttare autonomamente i Diritti di Proprietà Intellettuale (*Foreground IP* e *Background IP*).

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, anche nei casi di cui agli artt. 5.4.(a) e 5.4.(b) che precedono, il Committente non avrà alcun obbligo di costituire Newco né di versare alcuna altra risorsa finanziaria in favore di Newco né di investire nel o supportare ulteriormente, in qualsiasi modo o forma, il Progetto ed avrà pertanto la facoltà di abbandonare liberamente il Progetto, senza che gli Enti di Ricerca possano avere nulla a che pretendere nei confronti del Committente (restando inteso, per chiarezza, che il Concorso Oneri non dovrà essere restituito) .

5.5. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla conclusione delle verifiche del Proof of Concept, il Committente comunicherà per iscritto agli Enti di Ricerca e ai Ricercatori l'esito del Proof of Concept come previsto dal precedente Paragrafo 5.4 (la "**Comunicazione Proof of Concept**") e le Parti procederanno come segue.

5.5.1. Nel caso di cui al Paragrafo 5.4(a), troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

- (i) Committente, Ricercatori UNIBO e UNIBO si impegnano a costituire la NewCo e, entro 30 giorni dalla costituzione di Newco (se applicabile, quale spin-off universitario, in relazione a cui UNIBO presta sin d'ora le autorizzazioni e approvazioni richieste), gli Enti di Ricerca, quali licenzianti, e Newco, quale licenziatario, stipuleranno un contratto di licenza sostanzialmente conforme al modello di cui all'Allegato B (il "**Contratto di Licenza**").
- (ii) Newco (supportata dal Committente) e gli Enti di Ricerca verificheranno in buona fede l'esistenza delle condizioni per stipulare un accordo tra le stesse (a titolo di ricerca conto terzi o altro) volto allo sviluppo ulteriore del Progetto e dei relativi Diritti di Proprietà Intellettuale, fermo restando che, qualora Newco e il Committente, ritengano non sussistenti tali condizioni, Newco sarà libera di procedere allo sviluppo del Progetto e dei relativi Diritti di Proprietà Intellettuale tramite appositi contratti di collaborazione con i Ricercatori, fermo restando i regolamenti interni degli Enti di Ricerca.
- (iii) Fermo quanto precede, le Parti concordano che, in ogni caso, Newco avrà il diritto di sviluppare anche autonomamente il Progetto ed i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale, ovvero senza il coinvolgimento diretto degli Enti di Ricerca e dei Ricercatori.
- (iv) Nell'eventualità in cui il Committente ceda la propria integrale partecipazione in Newco e, a fronte di tale cessione, realizzi un Ritorno Finanziario superiore agli Investimenti Totali in Newco, il Committente si impegna a riconoscere agli Enti di Ricerca un importo pari al 4% della differenza fra il Ritorno Finanziario e gli Investimenti Totali in Newco. Tale importo è da considerarsi comprensivo di qualsiasi taxa o imposta eventualmente previste al momento del suo riconoscimento.

5.5.2. Nel caso di cui al Paragrafo 5.4(b):

- (i) subordinatamente alla stipulazione da parte del Committente e degli Enti di Ricerca di un accordo regolante l'utilizzo dell'ulteriore importo versato dal Committente agli Enti di Ricerca, a termini e condizioni sostanzialmente conformi a quanto previsto dall'Articolo 4, il Committente verserà agli Enti di Ricerca tale ulteriore importo, nell'ammontare concordato dal Committente con gli Enti di Ricerca, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario che sarà indicato in anticipo dagli Enti di Ricerca;
- (ii) Gli Enti di Ricerca e i Ricercatori condurranno il Progetto in conformità al nuovo piano di Progetto, come determinato dal Committente e dagli Enti di Ricerca, e le disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, fermo in ogni caso quanto le Parti potranno diversamente concordare per iscritto.

6. Diritti di Proprietà Intellettuale

6.1. Gli Enti di Ricerca dichiarano e garantiscono, al momento della stipula del presente Accordo:

- (a) di avere, anche a seguito del contratto per la gestione della proprietà intellettuale sottoscritto dagli Enti di Ricerca con Innovhub in Allegato C, la piena e incontestata titolarità di tutto il Background IP e, in particolare, che non sono note, al meglio delle proprie conoscenze, contestazioni di terzi, inclusi i soggetti inquadrati nell'organizzazione degli Enti di Ricerca, attuali o minacciate, relative alla titolarità del Background IP medesimo;
- (b) che il Background IP ha carattere di originalità e in ogni caso, per quanto di propria conoscenza, non costituisce violazione di qualsivoglia diritto di terzi e di non essere a conoscenza di qualsiasi contestazione, attuale o minacciata, relativa all'interferenza tra il Background IP e i suddetti diritti di terzi.

6.2. Il Foreground IP realizzato nel contesto dell'organizzazione degli Enti di Ricerca sarà di esclusiva titolarità degli Enti di Ricerca medesimi. In relazione al possibile conseguimento di Foreground IP ai sensi del presente Articolo, gli Enti di Ricerca si impegnano a:

- (a) a non adibire alle relative attività di ricerca e sviluppo, e in generale al Progetto, soggetti che, in base al regime contrattuale del loro inquadramento nell'organizzazione degli Enti di Ricerca, possano legittimamente vantare diritti o qualsivoglia pretesa sul Foreground IP; e, in ogni caso,
- (b) ad ottenere da ciascun soggetto da esso a qualsiasi titolo coinvolto nel Progetto una rinuncia scritta a far valere contestazioni in merito alla titolarità di qualsiasi dei diritti facenti parte del Foreground IP eventualmente generato, e ad avanzare qualsivoglia pretesa ad essi correlata.

6.3. Gli Enti di Ricerca risponderanno nei confronti del Committente di qualsiasi danno, costo, spesa, incluse le ragionevoli spese legali, possa derivare al Committente per ragioni di dolo o colpa grave nel mancato rispetto delle dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 6.1 ovvero degli impegni degli Enti di Ricerca di cui al Paragrafo 6.2.

6.4 Il regime della responsabilità degli Enti di Ricerca è quello della responsabilità parziaria, con ciò intendendosi che ciascuno di essi risponderà nei confronti del Committente in relazione alle condotte attive od omissive singolarmente poste in essere. In caso di inadempimento sarà, pertanto, solo la parte inadempiente a rispondere nei confronti del Committente e questi non potrà chiedere nulla all'altro Ente di Ricerca non inadempiente.

6.5 Con riferimento a tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, gli Enti di Ricerca si impegnano a:

- (a) non disporre, ad alcun titolo, del Background IP o del Foreground IP, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la cessione a titolo definitivo o temporaneo e la concessione in licenza, senza il preventivo consenso scritto del Committente per tutta la durata del presente Accordo;
- (b) non compiere alcun tipo di azione od omissione in grado di pregiudicare il deposito e l'ottenimento di Titoli IP sul Foreground IP o sul Background IP, inclusa qualsiasi divulgazione delle Informazioni Riservate relative al Progetto;
- (c) procedere senza indugio, a proprio nome e a proprie spese (che saranno eventualmente rimborsate ai termini e alle condizioni separatamente concordati tra le Parti, come definito all'articolo 8 del Contratto di Licenza), al tempestivo deposito di tutte le nuove domande di Titoli IP aventi ad oggetto il Foreground IP, che si rendano necessarie per assicurare la validità e l'efficacia dei relativi diritti di sfruttamento in via esclusiva, e alla prosecuzione e mantenimento,

a proprio nome e a proprie spese e secondo il proprio ragionevole giudizio, di tutti i Titoli IP aventi ad oggetto il Background IP, avendo in ogni caso cura di informare tempestivamente il Committente delle proprie decisioni in merito a tali prosecuzioni e mantenimenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI –

7. Durata, risoluzione e recesso

Il presente Accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30esimo giorno lavorativo successivo alla data dell'esito della Comunicazione Proof of Concept di cui al Paragrafo 5.5, restando ovviamente inteso l'impegno delle Parti a dar seguito a quanto previsto ai Paragrafi 5.5.1, 5.5.2 e 5.4 (c).

7.1. Clausola risolutiva espressa

- (a) Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il presente Accordo si risolverà di diritto nel caso in cui gli Enti di Ricerca non adempiano (e l'inadempimento sia per ragioni di dolo o colpa grave) uno o più dei seguenti obblighi posti in capo ad essi, quando il Committente dichiara per iscritto agli Enti di Ricerca di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa:
- (i) Gli Enti di Ricerca si servano del Concorso Oneri, o di qualsiasi altro importo o risorsa finanziaria messa a disposizione degli Enti di Ricerca dal Committente per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo;
 - (ii) la ritardata o mancata trasmissione della relazione di aggiornamento di cui al Paragrafo 5.2 per tre volte, anche non consecutive;
 - (iii) la violazione degli impegni di cui al Paragrafo 6.5.
- (b) Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il presente Accordo si risolverà di diritto nel caso in cui il Committente non adempia (e l'inadempimento non sia di scarsa importanza) il seguente obbligo posto in capo allo stesso, quando gli Enti di Ricerca dichiarino per iscritto al Committente di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa:
- (i) il mancato versamento del Concorso Oneri ai sensi del Paragrafo 4.1 e Paragrafo 4.3.

7.2. Diritto di recesso

Ai sensi all'articolo 1373 del codice civile:

- (a) ciascuna Parte potrà recedere, senza costi o oneri a proprio carico, nel caso in cui, precedentemente all'eventuale costituzione di Newco ai sensi del Paragrafo 5.5.1 che precede, sopravvenga un qualsivoglia Procedimento, Provvedimento o Legge che vieti o renda illegale le attività di cui all'Articolo 4. Resta inteso che, nel caso in cui l'esito del Proof of Concept sia quello indicato alla lettera (a) del Paragrafo 5.4 (successo del Proof of Concept e costituzione immediata di Newco) ma, per qualsivoglia Procedimento, Provvedimento o Legge sia vietato alle relative Parti procedere come previsto dall'Articolo 5.5.1, le Parti non avranno diritto di recedere dal presente Accordo, ma dovranno procedere in conformità alla lettera (b) del Paragrafo 5.4 (estensione del Proof of Concept), a condizione che anche quanto previsto da tale lettera (b) non risulti vietato o reso illegale da qualsivoglia Procedimento, Provvedimento o Legge;

- (b) il solo Committente potrà recedere, senza costi o oneri a suo carico, in qualsiasi momento, nel caso in cui, prima della eventuale costituzione di Newco, il Committente venga a conoscenza di circostanze o fatti che determinino una incompletezza, non conformità al vero, erroneità o inaccuratezza di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 6, fermo restando, in tal caso, che qualora il Committente decida di non esercitare il diritto di recesso, resterà impregiudicato il suo diritto all'indennizzo ai sensi del medesimo Articolo 6.

Il recesso potrà essere esercitato dalle Parti mediante comunicazione scritta da inviarsi alle altre Parti ai sensi del successivo Articolo 8.

7.3. Sopravvivenza di alcune disposizioni contrattuali

Qualora il presente Accordo sia risolto ai sensi del Paragrafo 7.1 ovvero ai sensi di Legge, oppure una delle Parti eserciti il diritto di recesso di cui al Paragrafo 7.2, tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo dovranno considerarsi automaticamente prive di ogni efficacia e, comunque, automaticamente risolte e le Parti saranno liberate da ogni obbligo nascente dal presente Accordo, fatta eccezione per le disposizioni di cui al presente Paragrafo 7.3 e quelle di cui al Titolo I e al Titolo III che continueranno a essere valide ed efficaci tra le Parti.

7.4. Esclusione di taluni rimedi

Le Parti concordano che i rimedi di cui agli articoli 1467 e 1468 del codice civile sono espressamente esclusi e non troveranno applicazione al presente Accordo.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Accordo o comunque relative a esso dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse mediante (i) consegna a mano e firmate per accettazione, oppure (ii) lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure (iii) posta elettronica certificata (PEC), oppure (iv) posta elettronica confermata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti recapiti (ovvero agli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati dalle Parti in conformità al presente Articolo 8):

se indirizzate a UNIBO:

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Dipartimento di _____
Via _____
All'attenzione di _____
E-mail: _____
PEC: _____

se indirizzate al Committente:

4U S.r.l.
Via G. Leopardi, 7, 20123 Milano
E-mail: nicola@venturefactory.tech
PEC: 4u_srl@legalmail.it
All'attenzione di Nicola Redi

con copia a:

con copia a:

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Area Rapporti Imprese, Terza Missione e
Comunicazione (ARTEC)
Knowledge Transfer Office (KTO)
E-mail: kto@unibo.it; a.ravaioli@unibo.it;
g.conti@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it (specificando che
la comunicazione è indirizzata a ARTEC-KTO)

Vertis SGR S.p.A. (quale gestore del fondo
chiuso Vertis Venture 3 Technology Transfer)
Via Francesco Caracciolo n. 17
80122 – Napoli (NA)
E-mail: [vannucci@vertis.it]
PEC: [vertissgr@legalmail.it]
All'attenzione del [vice presidente del consiglio
di amministrazione, Renato Vannucci]

se indirizzate a UPO:

Commento [JF3]: in attesa di OK dal
dipartimento

**Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica - Università del Piemonte Orientale**

Via Teresa Michel 11

All'attenzione della Prof.ssa Chiara Bisio

E-mail: chiara.bisio@uniupo.it

PEC: disit@pec.uniupo.it

con copia a:

Settore Ricerca / Funzione TTO

Palazzo del Rettorato

Università del Piemonte Orientale

Via Duomo 6

13100 Vercelli

E-mail: tto@uniupo.it

- (a) Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente Articolo 8 si riterranno giunte a destinazione:
- (i) se consegnate a mano o inviate a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al momento della consegna risultante dalla ricevuta;
 - (ii) se anticipate a mezzo posta elettronica non certificata, al momento della ricezione in forma leggibile da parte del destinatario ma subordinatamente alla conferma del ricevimento della lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 18.00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo successivo.

9. Protezione dei dati personali

- 9.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta esecuzione del presente Accordo, ivi compresa la normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "**GDPR**").
- 9.2. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti nel corso della fase precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati o ogni ulteriore elaborazione manuale o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando necessario alla gestione delle attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, consapevoli che il mancato conferimento di tali dati può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.
- 9.3. Titolari autonomi del trattamento, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

9.4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza di una Parte.

9.5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per UNIBO: il titolare del trattamento dei dati è l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il cui rappresentante legale è il Rettore Prof. Francesco Ubertini. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: indirizzo: Via Zamboni, 33, 40126 - Bologna; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. Il responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Manuela Zecca, viale Filopanti, 3, 40126 - Bologna; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.
- Per UPO: il titolare del trattamento dei dati è il Rettore Gian Carlo Avanzi. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: indirizzo: via Duomo, 6, 13100 - Vercelli; PEC: protocollo@pec.uniupo.it. Il responsabile della protezione dei dati è Avv. Stefano Ricci, per contattarlo: dpo@uniupo.it
- Per il Committente: il titolare del trattamento dei dati è il presidente Ing. Nicola Redi.

10. Esaustività e completezza

Le pattuizioni contenute nel presente Accordo rappresentano l'integrale ed esaustiva manifestazione della volontà delle Parti in relazione all'Operazione qui disciplinata e, come tali, superano e novano ogni altra pattuizione, in qualsiasi forma e di qualsiasi genere, tra loro precedentemente intercorsa.

11. Spese di carattere tributario

Il presente Accordo, perfezionato a mezzo di apposizione di firma da parte degli Enti di Ricerca e del Committente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, a cura del richiedente la registrazione e con oneri a carico della parte giudicata inadempiente.

Ogni altro costo e onere di carattere tributario sarà ripartito fra le Parti in base alle applicabili disposizioni di Legge.

12. Riservatezza e Divulgazione Scientifica

12.1. Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 13, le Parti si impegnano a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

12.2. Le Parti si impegnano a rivelare le Informazioni Riservate solo ai propri Dipendenti, Collaboratori, consulenti, legali, Affiliate, che siano soggetti a obblighi di riservatezza stringenti almeno quanto quelli previsti dal presente Articolo ed esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per dare esecuzione al presente Accordo. Ciascuna Parte rimane responsabile per qualsiasi violazione, da parte di tali soggetti, di qualsiasi obbligo previsto dal presente Articolo.

12.3. Si intendono escluse dagli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente Articolo le Informazioni Riservate:

- (a) che al momento della rivelazione siano di pubblico dominio o lo diventino in un momento successivo per causa non imputabile alla Parte Ricevente o ai soggetti di cui al precedente Paragrafo 12.2;
- (b) che la Parte Ricevente possa provare (i) siano entrate in suo possesso già prima della sottoscrizione del presente Accordo o (ii) siano state sviluppate in piena autonomia dalla Parte

Ricevente medesima;

- (c) che, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, siano state legittimamente acquisite da terzi non soggetti ad obblighi di segretezza;
- (d) delle quali la legge o qualsiasi Autorità impongano la rivelazione o pubblicazione.

12.4. Fermi gli obblighi di cui agli artt. 12.1, 12.2 e 12.3, se gli Enti di Ricerca desidereranno procedere ad una Divulgazione Scientifica potranno farlo previa trasmissione al Committente, in via riservata, di richiesta scritta contenente una descrizione sommaria del contenuto della pubblicazione, con individuazione specifica del Background IP o del Foreground IP che diverrebbero oggetto di divulgazione. Il Committente, a sua piena discrezione, potrà autorizzare per iscritto gli Enti di Ricerca a predisporre e a sottoporle una bozza di manoscritto o di presentazione orale (di seguito "**Bozza Preliminare**") ai fini della eventuale Divulgazione Scientifica.

12.5. La Bozza Preliminare deve essere inviata al Committente e sottoposta alla sua valutazione non meno di 30 (trenta) giorni prima della data dell'invio della pubblicazione all'editore ai fini di *review* o della data prevista per la *submission* del *paper* ai fini della divulgazione orale. Il Committente avrà piena facoltà di:

- (a) richiedere modifiche della Bozza Preliminare, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare, al solo fine di non rendere accessibili a terzi le Informazioni Riservate rispetto alle quali il Committente sia in grado di dimostrare un possibile pregiudizio del proprio interesse allo sfruttamento commerciale del Background IP e del Foreground IP;
- (b) richiedere agli Enti di Ricerca, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare, che la Divulgazione Scientifica venga posticipata per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali Titoli IP relativi al Foreground IP;
- (c) nel caso in cui la Divulgazione Scientifica contenga informazioni la cui divulgazione possa compromettere lo sviluppo tecnico e commerciale del Committente, e tale compromissione sia adeguatamente dimostrata, il Committente potrà chiedere che la Divulgazione Scientifica venga posticipata per un periodo pari a 18 (diciotto mesi) successivo al deposito di eventuali Titoli IP relativi al Foreground IP. Tale deposito dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Bozza Preliminare.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, gli Enti di Ricerca potranno procedere liberamente, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della Bozza Preliminare.

Gli Enti di Ricerca si impegnano a citare il Committente quale finanziatore all'interno delle eventuali Divulgazioni Scientifiche aventi ad oggetto Foreground IP.

12.6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo e anche successivamente alla sua cessazione per qualsivoglia ragione o motivo per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

13. Annunci e comunicati stampa

Eventuali annunci e comunicati stampa in relazione all'Operazione oggetto del presente Accordo dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti per quel che riguarda il loro contenuto, le loro modalità e la loro tempistica, fatta eccezione per i comunicati stampa cui il Committente sia obbligato ai sensi di Legge.

14. Forma convenzionale per le modifiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1352 del codice civile, qualsiasi modificazione o integrazione del presente Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante da apposito accordo modificativo stipulato per iscritto da tutte le Parti.

15. Cessioni

A eccezione di quanto diversamente disposto da specifiche pattuizioni del presente Accordo, nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

16. Tolleranza

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento di una Parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del presente Accordo, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Accordo.

17. Diritto applicabile

Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato secondo le norme del diritto della Repubblica Italiana.

18. Controversie

Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti derivanti dal presente Accordo e comunque relative ad esso, ivi incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, tutte le controversie derivanti dal presente Accordo e comunque relative a esso, ivi incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) +Corpo (Calibri), 11 pt

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Commento [JF4]: Firma digitale PADES

Seguono gli Allegati

[spazio lasciato intenzionalmente bianco]

4U S.r.l.

Nicola Redi

UNIBO

Legale Rappresentante

UPO

Legale Rappresentante

Dipartimento UNIBO

Direttore Prof. Giovanni Molari

Dipartimento UPO

Direttore Prof. Leonardo Marchese